

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SOSPURI, DEL DONNO, RALLO

Presentata il 26 luglio 1979

Statizzazione delle libere università abruzzesi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Libera Università degli studi de L'Aquila e la Libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, furono istituite secondo le vive aspettative di tutta la popolazione abruzzese con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente del 18 agosto 1964, n. 921, e dell'8 maggio 1965, n. 1007.

Nel complesso, le due libere università abruzzesi sono articolate nelle facoltà di ingegneria, magistero, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali per l'Università de L'Aquila; lettere e filosofia, medicina e chirurgia a Chieti; architettura, economia e commercio, lingue e letterature straniere a Pescara, giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, demografiche ed attuariali a Teramo, tutte facenti parte dell'Università « G. D'Annunzio » con sede a Chieti. Esse contano complessivamente circa 23 mila iscritti dei quali 15 mila fra Chieti, Pescara, Teramo e gli altri a L'Aquila.

Fin dagli anni immediatamente successivi alla loro istituzione, le Università

abruzzesi — in attesa della promessa statizzazione — hanno sempre vissuto in difficili se non anche precarie condizioni finanziarie e strutturali, ma pur sempre adempiendo al loro compito di formare con serietà e preparazione i giovani laureati.

Negli ultimi tempi, a causa soprattutto degli aumentati costi di gestione, la situazione finanziaria si è aggravata al punto da non consentire alle due Università di far fronte neppure alle normali spese correnti anche di scarso valore economico.

Mentre gli Enti consorziati che attualmente provvedono alle due Università, già di per sé in difficili condizioni finanziarie, incontrano gravi difficoltà nel reperire i fondi necessari ad assicurare, per lo meno, la sopravvivenza delle Università — e talvolta i versamenti stessi rimangono per lungo tempo sospesi — la Regione, per proprio conto, persiste in una linea di totale disimpegno.

In tali condizioni, più volte la « G. D'Annunzio » è stata costretta a ricorrere

ad anticipazioni di cassa da parte dell'istituto di credito che funge da tesoriere, sottostando all'onere di pesanti interessi passivi i quali hanno aggravato il problema generale della conduzione finanziario-economica dell'Università.

È ovvio sottolineare che questa difficoltà di cassa è andata a scapito delle indispensabili attrezzature didattiche e di laboratorio oltre che dei contribuenti.

Pertanto è necessario procedere immediatamente alla statizzazione delle due Università perché, altrimenti, non solo si pregiudicherebbe il diritto allo studio di migliaia di giovani, mettendo anche in forse la normale corresponsione delle retribuzioni al personale amministrativo delle Università, ma si metterebbero le Libere Università abruzzesi in condizioni di lenta ed inesorabile agonia. Inoltre, a seguito del prevedibile esodo dei già scarsi docenti incaricati verso altre università, gli atenei abruzzesi perderebbero ogni prestigio e le lauree rilasciate gran parte della loro credibilità.

Il problema che noi oggi abbiamo prospettato non è nuovo, e lo dimostrano le numerose iniziative parlamentari e governative che si sono avute durante le scorse legislature. Oggi siamo giunti al limite di guardia, oltre il quale non è più pos-

sibile spingersi, sia per non mettere a repentaglio l'esistenza stessa delle Università dell'Aquila e di Chieti sia per non mortificare ulteriormente la popolazione abruzzese, già in troppe occasioni dimenticata e discriminata.

Vi è infine da rilevare che, mentre le Libere Università abruzzesi - istituite fin dagli anni 1964 e 1965 - attendono ancora di essere statizzate nonostante la drammaticità della loro situazione, altre libere università, sorte in data successiva, sono già passate a carico dello Stato. È il caso, per esempio, della Libera Università di Ancona istituita nel 1969 e statizzata per l'anno accademico 1970-1971; oppure dell'Istituto universitario di Architettura di Reggio Calabria, riconosciuto nel 1968 ed immediatamente statizzato per l'anno accademico 1969-1970.

Onorevoli colleghi! La statizzazione delle Università abruzzesi è un provvedimento urgente ed improcrastinabile al fine di consentirne la sopravvivenza, ma è anche un atto di dovuta giustizia nei confronti dell'Abruzzo e della sua popolazione oltre che un provvedimento necessario anche alla economia di quelle terre.

Riteniamo che, per questi motivi, gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Statizzazione
delle libere Università abruzzesi).*

A decorrere dall'anno accademico 1979-1980 sono istituite le seguenti Università degli studi statali:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi « G. D'Annunzio » con sede nell'area metropolitana Chieti-Pescara.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1979-1980 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

ART. 2.

*(Facoltà e corsi di laurea
dell'Università degli studi dell'Aquila).*

L'Università statale degli studi dell'Aquila comprende le seguenti facoltà, e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

- a) ingegneria, con i corsi di laurea in:
ingegneria civile, sezione edile;
ingegneria elettrotecnica;
ingegneria chimica;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in: fisica; matematica, scienze biologiche;

c) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in: medicina e chirurgia, la cui iscrizione è riservata per ogni anno di corso, a un numero di studenti determinato secondo le modalità che saranno fissate nello statuto di cui al successivo articolo 17;

d) magistero, concorso di laurea in magistero.

ART. 3.

(Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi « G. D'Annunzio »)

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in:

medicina e chirurgia, la cui iscrizione è riservata per ogni anno di corso ad un numero di studenti determinato secondo le modalità che saranno fissate nello statuto di cui al successivo articolo 17.

b) giurisprudenza, con il corso di laurea in:

giurisprudenza;

c) economia e commercio, con i corsi di laurea in:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche;

d) scienze politiche, con il corso di laurea in:

scienze politiche;

e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in:

lettere;

filosofia;

lingue e letterature straniere e moderne;

f) architettura, con il corso di laurea in architettura;

g) scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con i corsi di laurea in statistica, statistica demografica; statistica attuariale.

Fino all'attuazione dell'ordinamento dipartimentale previsto dalla legge di riforma dell'università, le facoltà e i corsi di laurea di cui al presente articolo potranno continuare a funzionare nelle sedi in cui si trovano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge alle Università statali degli studi dell'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle B e D.

Parimenti, il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle A e C.

Per il funzionamento dell'opera universitaria si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicate.

ART. 5.

(Inquadramento del personale docente).

I professori universitari attualmente in servizio presso le anzidette Università libere, nonché presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati alla disciplina o alla sede ove prestano servizio.

Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso le anzidette Università libere nonché presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, sono inquadrati, occorrendo anche in soprannumero, nel corrispondente ruolo organico statale delle Università restando assegnati all'insegnamento al quale prestano la propria attività didattica e di ricerca ed alla sede in cui prestano servizio. Tale inquadramento sarà effettuato con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Gli inquadramenti di cui al presente titolo vengono predisposti nella qualifica e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza.

Il personale inquadrato conserva l'anzianità di servizio maturata, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

I professori incaricati che siano già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, conservano o possono chiedere la stabilizzazione dell'incarico.

Il personale docente di ruolo della facoltà di magistero ad esaurimento dell'Aquila sarà inquadrato, ove possibile, nella facoltà di lettere e filosofia.

ART. 6.

*(Inquadramento
del personale non docente).*

Il personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario di ruolo delle Università libere e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, indicato nell'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato dalla stessa data, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni.

L'inquadramento del personale di cui al presente articolo nella rispettiva carriera è effettuato nella qualifica e classe di stipendio corrispondente a quella già rivestita. Il personale inquadrato conserva l'anzianità maturata a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A domanda il personale di cui al presente articolo potrà essere confermato nella sede in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Personale non docente non di ruolo).

Il personale non di ruolo non insegnante assunto in data non posteriore al 30 giugno 1976, ed in servizio nelle Università libere e nell'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila di cui all'articolo 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato e classificato da quest'ultima data, nelle categorie di impiego statale non di ruolo di cui alla tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La classificazione viene effettuata nelle categorie di cui il personale predetto abbia effettivamente esercitato le mansioni, con l'osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria, previste dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 255, con esclusione dell'età.

In dipendenza delle unità di personale nominato nelle categorie di impiego statale non di ruolo saranno mantenuti vacanti altrettanti posti in ciascuno dei corrispondenti ruoli organici previsti dalle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, nei limiti di quelli che residueranno dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 6.

Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 3, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale che ritenga di aver diritto all'applicazione delle disposizioni suindicate deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione al termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Trattamento di quiescenza e previdenza).

I servizi comunque prestati presso le Università libere e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila di cui al presente titolo antecedentemente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli organici statali sono computati a domanda dell'interessato ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I servizi di cui al precedente comma comunque resi con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, sono ricongiungibili secondo le vigenti disposizioni del testo unico precitato.

ART. 9.

(Riconoscimento degli studi).

Gli studenti regolarmente iscritti presso una delle Università libere o presso l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, di cui all'articolo 1, sono iscritti al corrispondente anno di corso presso la stessa facoltà delle rispettive Università statali.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in statistica funzionante presso la libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti sono ammessi ad iscriversi presso le facoltà statali e riconosciute dallo Stato nell'anno in corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle Università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

Coloro che abbiano già ottenuto l'esame di laurea in statistica presso il predetto corso di laurea sono tenuti a ripetere l'esame stesso e a discutervi, oltre alla dissertazione di laurea, due argomenti, oggetto di trattazione scritta, relativi a due insegnamenti compresi nel corso o indirizzo di laurea.

ART. 10.

(Contributo straordinario per biblioteche e laboratori).

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni è con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cesso un contributo straordinario di lire 250 milioni a ciascuna Università di cui al presente titolo.

ART. 11.

(Onere finanziario).

All'onere di lire 500 milioni relativo al precedente articolo 10 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, per l'Università « G. D'Annunzio » in lire un miliardo per il personale assistente ed ausiliario ed in lire due miliardi per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, e per la Università dell'Aquila in lire 700 milioni per il personale assistente e ausiliario e in lire 1.800 milioni per contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegni di studio, contributi alle opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Commissari governativi).

Fino a quando non saranno costituiti i consigli di amministrazione delle Università statali di cui alla presente legge, l'amministrazione provvisoria di ciascuna di esse è affidata rispettivamente ai rettori delle corrispondenti libere Università degli studi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che assumeranno pertanto la veste di commissario governativo.

Tale nomina non può avere in ogni caso durata superiore a un anno accademico.

ART. 13.

(Comitati ordinatori).

Nelle Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le candidature e per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tale caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'Università e alla sua graduale entrata in funzione.

ART. 14.

(Statuti).

I commissari governativi presenteranno al Ministro della pubblica istruzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'Università.

Lo statuto di ciascuna Università sarà predisposto dal commissario governativo, sentiti i consigli di facoltà o, in mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 13.

Esso sarà approvato a norma di legge ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai commissari è affidato altresì l'incarico di provvedere agli atti occorrenti alla costituzione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

ART. 15.

(Patrimoni).

I patrimoni mobili ed immobili dell'Università e degli Istituti liberi sono devoluti alle corrispondenti Università statali istituite con la presente legge.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari governativi provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Università.

ART. 16.

(Convenzioni).

Mediante apposite convenzioni da stipulare tra Università ed i rispettivi consorzi universitari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà determinato il contributo dei consorzi per il funzionamento della Università di cui alla presente legge.

Ogni convenzione, di cui al precedente comma, avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

ART. 17.

(Programmazione delle immatricolazioni nell'ambito regionale).

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università della regione per ogni anno accademico, i rettori delle Università, unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti, eletto dai rispettivi consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione, ad un rappresentante di ciascun comune sede di Università, che siano membri di uno dei suddetti consigli, indicati rispettivamente dalla Regione o dai comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi consigli di amministrazione formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministro della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

ART. 18.

(Norma di rinvio).

Le università degli studi di cui alla presente legge si adegueranno al nuovo ordinamento universitario, allorché entrerà in vigore la relativa legge.

ART. 19.

(Norma finale).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Posti del personale insegnante in ruolo

| | Posti |
|---|-------|
| <i>Facoltà di ingegneria</i> | — |
| Professori universitari | 26 |
| Assistenti universitari | 52 |
| <i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali</i> | |
| Professori universitari | 22 |
| Assistenti universitari | 44 |
| <i>Facoltà di medicina e chirurgia</i> | |
| Professori universitari | 24 |
| Assistenti universitari | 48 |
| <i>Facoltà di magistero</i> | |
| Professori universitari | 27 |
| Assistenti universitari | 40 |

TABELLA B

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Posti del personale non docente di ruolo

| | Posti |
|--|-------|
| | — |
| Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie: | |
| primo dirigente | 1 |
| direttivi | 3 |
| Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie | 2 |
| Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie | 2 |
| Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie | 5 |
| Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie | 20 |
| Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie | 1 |
| Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie | 6 |
| Carriera direttiva dei tecnici laureati | 3 |
| Carriera di concetto dei tecnici coadiutori | 10 |
| Carriera esecutiva dei tecnici | 20 |
| Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici | — |
| Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici | 2 |
| Carriera ausiliaria | 10 |
| Operai di prima categoria | — |
| Operai di seconda categoria | 2 |
| Operai di terza categoria | 5 |

TABELLA C

UNIVERSITA « G. D'ANNUNZIO »

Posti del personale insegnante di ruolo

| | Posti |
|---|-------|
| | — |
| <i>Facoltà di medicina e chirurgia</i> | |
| Professori universitari | 24 |
| Assistenti universitari | 48 |
| <i>Facoltà di giurisprudenza</i> | |
| Professori universitari | 18 |
| Assistenti universitari | 27 |
| <i>Facoltà di economia e commercio</i> | |
| Professori universitari | 19 |
| Assistenti universitari | 30 |
| <i>Facoltà di scienze politiche</i> | |
| Professori universitari | 8 |
| Assistenti universitari | 10 |
| <i>Facoltà di lettere e filosofia</i> | |
| Professori universitari | 23 |
| Assistenti universitari | 35 |
| <i>Facoltà di architettura</i> | |
| Professori universitari | 23 |
| Assistenti universitari | 35 |
| <i>Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali</i> | |
| Professori universitari | 9 |
| Assistenti universitari | 18 |

TABELLA D

UNIVERSITA « G. D'ANNUNZIO »

Posti del personale non docente di ruolo

| | Posti — |
|---|------------|
| Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie dirigente superiore direttivi | 1 |
| Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie | 2 |
| Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie | 15 |
| Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie | 40 |
| Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie | 1 |
| Carriera direttiva dei tecnici laureati | 8 |
| Carriera di concetto dei tecnici coadiutori | 22 |
| Carriera esecutiva dei tecnici | 40 |
| Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici | — |
| Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici | 3 |
| Carriera ausiliaria | 28 |
| Operai di prima categoria | 1 |
| Operai di seconda categoria | 6 |
| Operai di terza categoria | 11 |